

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data **21 APR. 2020** Protocollo N° *162496* Class: *G. 220.01.1* Prat. Fasc. Allegati N° *2*Oggetto: Emergenza covid-19, rideterminazione della shelf-life dei prodotti alimentari: indicazioni ministeriali
PEC

Ai Signori Responsabili del

- Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale
- Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

delle AULSS del Veneto

e p.c. IZS Venezia
ARPAVLORO SEDI

L'emergenza in atto ha comportato nel settore produttivo alimentare l'interruzione di alcuni flussi di commercializzazione, in particolare quelli destinati alle imprese assoggettate alle disposizioni di chiusura quali la ristorazione pubblica e collettiva. Ne consegue che alcune imprese a monte di queste hanno in magazzino notevoli quantità di prodotti alimentari invenduti.

Per alcune tipologie di prodotti, gli OSA possono procedere alla rideterminazione della shelf-life o al congelamento. Al proposito si trasmettono in allegato, per i seguiti di competenza, le note del Ministero della Salute prot. 0012957 del 09/04/2020 e nota prot. 13412 del 14/04/2020 entrambe relative alla "Rideterminazione della shelf-life dei prodotti alimentari".

D'altro canto, in queste settimane sono in corso numerose iniziative da parte di Comuni, Protezione Civile, Enti e Associazioni di volontariato del Terzo settore, che prevedono la distribuzione gratuita di generi alimentari o prodotti di prima necessità a fasce deboli di cittadinanza o particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19, anche in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, che ha stanziato appositi fondi allo scopo.

Come ricordato nella prima nota del Ministero, in Italia è vigente una specifica disciplina relativa alla donazione e alla distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale, si tratta della Legge 19 Agosto 2016 n. 166, nota anche come "la legge del buon samaritano". A tal riguardo si ritiene fornire ulteriori indicazioni in quanto sono giunte alla scrivente U.O. richieste di approfondimento relative alle "eccedenze alimentari".

La legge in parola prevede, tra l'altro, misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale ai cd "soggetti donatori", individuati tra : *gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117; tra le quali la cessione di alimenti.*

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
e-mail istituzionale: saia@regione.veneto.it



Possono essere ceduti gratuitamente da parte degli OSA eccedenze di alimenti:

- a soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario e destinarle, prioritariamente a favore di persone indigenti,
- che presentano irregolarità di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze,
- anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione,
- di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale le cui operazioni di raccolta o ritiro, effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati, sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Gli OSA che effettuano le cessioni a titolo gratuito, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 852/2004. Essi sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, a partire dalla quale si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155, che equipara i "soggetti donatari", nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi.

Ai fini della cessione di cui sopra, gli OSA devono operare una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti.

Si segnala, infine, che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020 invita i Comuni di avvalersi, per la distribuzione di generi alimentari o prodotti di prima necessità, di enti del Terzo settore attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) la cui rete territoriale è presente nel sito del Ministero del Lavoro: <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Coronavirus-la-rete-FEAD-a-supperto-dei-Comuni-per-la-distribuzione-degli-aiuti-alimentari.aspx>

Si invitano i Servizi territoriali deputati ai controlli ufficiali presso OSA che presentano eccedenze di produzione o stoccaggio di alimenti di renderli edotti di quanto sopra al fine di fornire un utile contributo in questo delicato momento per la nostra società.

Distinti saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Fiorenza Anfuso
Tel. 041/2791625
Segreteria: Tel. 041/2791304

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
e-mail istituzionale: saia@regione.veneto.it



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Uff. 2 DGISAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Id. n.

Ministero della Salute
DGISAN
0012957-P-09/04/2020



Alle Associazioni di categoria

**Agli Assessorati alla sanità Regioni e
Province autonome**

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II. ZZ. SS)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

A Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS)

LORO SEDI

OGGETTO: Rideterminazione della shelf-life dei prodotti alimentari.

In considerazione delle richieste pervenute delle Associazioni di categoria relativamente alla possibilità di rideterminare la durabilità dei prodotti alimentari compresi i prodotti congelati e surgelati, alla modalità di etichettatura dei suddetti prodotti e alla possibilità di congelare la carne fresca invenduta destinata alla ristorazione si rappresenta quanto segue.

Fatti salvi i casi degli alimenti la cui durabilità è stabilita da norme specifiche (per esempio uova fresche, latte pastorizzato, ecc), questa è determinata in modo autonomo dall'OSA sulla base dei dati in suo possesso. L'OSA può quindi stabilire un prolungamento della durabilità di un alimento laddove disponga di dati adeguati a supporto della shelf-life che tengano conto della natura dell'alimento stesso, delle modalità di conservazione previste e delle modalità di consumo. La rideterminazione della shelf-life di un prodotto alimentare deve essere determinata prima della data di scadenza.


Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento 1169/2011, la nuova durabilità deve essere riportata sull'etichetta del prodotto, o in assenza di questa, sui documenti commerciali come specificato dal decreto legislativo 231/2017, nei casi da questo previsti. Resta inteso che deve sussistere coerenza tra la data riportata sul documento commerciale e sull'eventuale etichetta applicata al prodotto al suo confezionamento o imballaggio.

Il congelamento delle carni fresche, incluse le preparazioni e le carni macinate, come di recente ribadito dalla commissione con nota Ares (2019) 2456574 del 8/4/2019 deve essere condotto senza indebito ritardo.

In deroga a quanto suddetto le carni fresche invendute, introdotte e/o prodotte entro il 15 marzo 2020, possono essere congelate entro la data di scadenza con indicazione della destinazione al consumo previa completa cottura e commercializzate esclusivamente sul mercato nazionale.

Il congelamento di altri prodotti alimentari può essere condotto su alimenti in perfetto stato di conservazione con modalità che ne preservino le caratteristiche e che non impattino sulla loro sicurezza.

Le eccedenze alimentari come definite all'articolo 2 punto 1 lettera c della Legge 19 agosto 2016 n.166, possono comunque, nel rispetto di quanto definito dalla medesima Legge, essere oggetto di donazione ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari.


IL DIRETTORE GENERALE
*to Dott. Massimo CASCIELLO

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"

Responsabile procedimento ufficio 2
Dott. Pietro Noè - p.noè@sanita.it
Referenti:
Granitto Giovanni - g.granitto@sanita.it



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Uff. 2 DGISAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Trasmissione elettronica
n. prot. DGISAN in DocsPA/PEC

Id. n.

Alle Associazioni di categoria

**Agli Assessorati alla sanità Regioni e
Province autonome**

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II. ZZ. SS)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

A Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS)

LORO SEDI

OGGETTO: Rideterminazione della shelf-life dei prodotti alimentari.

In riferimento alla nota prot. N. 0012957 – P – 09/04/2020, di pari oggetto si precisa quanto segue:

1. relativamente alla deroga per il congelamento di carni fresche invendute, introdotte e/o prodotte entro il 15 marzo 2020, si precisa che tale deroga è riferita anche a carni che, a seguito di ordinativi/contratti antecedenti il 15 marzo, sono già state spedite da Paesi terzi verso l'Italia e sono ancora in viaggio;
2. per quanto riguarda la rideterminazione della shelf life questa possibilità è applicabile solo alle merci immesse sul mercato ma non a livello della vendita al dettaglio.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo CASCIELLO

Firmato digitalmente da

MASSIMO CASCIELLO
CN = CASCIELLO
MASSIMO
C = IT

Responsabile procedimento ufficio 2
Dott. Pietro Noè – p.noè@sanita.it